



**Tribunale Ordinario di Ancona**  
**Sezione II civile**  
**Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **37-1/2024** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **ENRICO CAPPANERA** (C.F.: **4401010010001**), residente ad **ANCONA** via **PIRELLA** n. **10** (con gli Avv.ti **ANDREA MORODER** e **MARCO ALESSANDRINI**),  
vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2024 **ENRICO CAPPANERA** ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII ;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
  - Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
  - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
  - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di socio fondatore della **ENERGY RESOURCES S.r.l.** che, dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo nel mese di ottobre 2013, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 5 del 2017; ha inoltre evidenziato di aver ripreso la propria attività di libero professionista esperto nel settore delle energie rinnovabili e di aver mantenuto, fino al 2022, alcune cariche amministrative in società riconducibili alla fallita e di riuscire a soddisfare i propri bisogni e quelli del nucleo familiare grazie ai compensi percepiti per l'attività professionale nonché all'apporto economico fornito dalla coniuge.

- La qualifica soggettiva del ricorrente in uno con la natura del ricorrente giustificano la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

**4.** La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci della società dichiarata fallita nel 2017 nonché quanto alla propria posizione personale le dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2022 in uno alla dichiarazione dei redditi della coniuge per gli anni dal 2015 al 2022;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

**5.** La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che le cause dell'indebitamento discendenti dalla crisi della società fondata dal ricorrente siano dipese da cause incolpevoli essenzialmente legate del settore delle energie rinnovabili all'esito della riduzione degli incentivi statali di settore)
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella sproporzione fra l'indebitamento complessivo e la capacità reddituale del medesimo ricorrente;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Al riguardo si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da dalla vendita dell'immobile di proprietà sito in **\_\_\_\_\_**, via **\_\_\_\_\_**, è pari ad € **\_\_\_\_\_** nonché da finanza esterna per € **\_\_\_\_\_** da parte di un familiare oltre che dalla quota di reddito eccedente l'importo necessario al mantenimento del proprio nucleo familiare, pari ad € **\_\_\_\_\_** annui per tre anni, oltre ad € **\_\_\_\_\_** a titolo di canone di locazione mensile fino alla vendita del cespite.
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ **\_\_\_\_\_** comprensivi di IVA, cassa e rimborso spese per il consulente incaricato oltre ad € **\_\_\_\_\_** comprensivi di IVA e cassa per l'OCC);

- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 1.279.989,00 (composto da € 1.279.989,00 quali crediti privilegiati ed € 0,00 quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad € 127.989,00 come sopra meglio specificata la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
  - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 1.279.989,00
  - il pagamento del creditore privilegiato ORGANA Spv S.r.l. per l'importo di € 1.279.989,00 corrispondente alla parte del credito capiente rispetto al valore dell'immobile;
  - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale dello 0,34%.
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro tre anni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed al momento della cessione dell'immobile per il pagamento dei creditori privilegiati;
- d) prevede la suddivisione in 3 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente i creditori prededuttivi, la classe 2 comprendente il creditore privilegiato ORGANA sino alla concorrenza dell'importo con privilegio per € 1.279.989,00 e la classe 3 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

7. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss CCII

**P.T.M.**

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore di **ENRICO CAPPANERA** (C.F.: 000000000000000000), residente ad [indirizzo], via [indirizzo]

**ordina** ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

**dispone** che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

**assegna** ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

**dispone** che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

**onera** l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

**riserva** di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

**dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 23/04/2024

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani